



LUXEMBOURG

ПЪРВОИНСТАНЦИОНЕН СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUĐ PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT CHÉADCHÉIME NA GCÓMHPHOBAL EORPACH
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA

EUROPOS BENDRIŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
Az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága
IL-QORTI TAL-PRIMISTANZA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
SĄD PIERWSZEJ INSTANCIJ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANȚĂ AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n° 12/09

10 febbraio 2009

Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-388/03

Deutsche Post AG e DHL International / Commissione

IL TRIBUNALE ANNULLA LA DECISIONE CON CUI LA COMMISSIONE HA APPROVATO UN AUMENTO DI CAPITALE DI 297,5 MILIONI DI EURO IN FAVORE DELLA POSTA BELGA

La valutazione della compatibilità di tale misura con il mercato comune sollevava gravi difficoltà, che avrebbero dovuto imporre l'avvio di un procedimento d'esame approfondito in modo da consentire alla Deutsche Post e alla DHL International di presentare le loro osservazioni

La Poste SA è l'impresa pubblica incaricata del servizio postale universale in Belgio, la quale nel 2003 era detenuta al 100% dallo Stato belga. Le sue missioni di servizio pubblico, le relative tariffe, le regole di condotta nei confronti degli utenti e le sovvenzioni sono disciplinate nel dettaglio da un contratto di gestione stipulato con lo Stato. Il contratto di gestione stabilisce altresì le regole di compensazione del costo aggiuntivo netto dei servizi di interesse economico generale (SIEG). Nel 2003 La Poste deteneva una quota di mercato nel settore dei colli espressi pari al 18%, mentre il gruppo Deutsche Post (la Deutsche Post AG e la sua controllata belga DHL International) ne deteneva una quota dal 35 al 45%.

Con lettera 3 dicembre 2002 il Belgio ha notificato alla Commissione un progetto di aumento del capitale di La Poste per un importo di EUR 297,5 milioni. Tra la Commissione e le autorità belghe si sono tenute tre riunioni tra il dicembre 2002 e l'aprile 2003, nonché un ampio scambio di corrispondenza. Venute a conoscenza del procedimento di esame nel luglio 2003, la Deutsche Post AG e la DHL International hanno chiesto alla Commissione informazioni sullo stato del procedimento, per eventualmente prendervi parte.

Il 23 luglio 2003 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni contro l'aumento di capitale notificato. Essa ha ritenuto che questo non rappresentasse, di per sé stesso, un aiuto di Stato, dal momento che il suo importo era inferiore alla sottocompensazione di costo netto aggiuntivo di SIEG rilevato per il periodo 1992-2002. La Commissione si è inoltre accertata che La Poste non avesse beneficiato, a partire dalla sua trasformazione in impresa pubblica autonoma, di misure qualificabili come aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune.

Ritenendo che la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento formale d'esame, la Deutsche Post AG e la DHL International hanno chiesto l'annullamento della decisione di non sollevare obiezioni.

Con la sua odierna sentenza il Tribunale ricorda che il ricorso di un'impresa concorrente di quella beneficiaria di un aiuto di Stato può essere ricevibile, anche in assenza di una sostanziale lesione della sua posizione sul mercato, in presenza di determinate condizioni. La Deutsche Post AG e la DHL International, quali dirette concorrenti di La Poste, potrebbero presentare le loro osservazioni sulla misura, solo qualora la Commissione avviasse un procedimento formale d'esame. Pertanto, il ricorso con cui dette imprese contestano la decisione della Commissione di pronunciarsi sulle misure in questione senza avviare il procedimento formale d'esame è ricevibile.

Benché non spetti al Tribunale, in questa fase del procedimento d'esame, pronunciarsi in merito agli argomenti delle parti relativi all'esistenza di un aiuto o alla sua compatibilità con il mercato comune, esso è invece tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi che gli consentano di verificare se, nel corso del suo esame preliminare, la Commissione abbia incontrato gravi difficoltà.

Infatti, quando il procedimento d'esame preliminare solleva gravi difficoltà, la Commissione è tenuta ad avviare il procedimento formale e non dispone, al riguardo, di alcun potere discrezionale. Il Tribunale ricorda che l'insufficienza o l'incompletezza dell'esame rappresenta un indizio dell'esistenza di gravi difficoltà.

In tal senso, il Tribunale, rileva numerosi indizi dell'esistenza di gravi difficoltà nella durata e nelle circostanze del procedimento d'esame preliminare. Esso rileva segnatamente che la durata di sette mesi tra la notifica del progetto d'aiuto e la decisione adottata dalla Commissione ha manifestamente ecceduto il termine di due mesi previsto dal diritto comunitario per questo procedimento. Inoltre, la Commissione, che si è mossa in un ambito d'indagine assai vasto, ha ammesso la complessità della situazione ed ha sollecitato informazioni supplementari in tre occasioni, nonostante l'organizzazione di tre riunioni con le autorità belghe.

Quanto all'insufficienza e all'incompletezza dell'esame, il Tribunale rileva che la Commissione non disponeva di informazioni che le avrebbero consentito di pronunciarsi sulla qualificazione di una delle misure precedenti in favore di La Poste, vale a dire la cessione da parte dello Stato belga di immobili a titolo gratuito. Oltretutto, la Commissione non ha esaminato il costo dei servizi di interesse generale forniti da La Poste raffrontandolo con i costi che avrebbe sostenuto un'impresa media - in conformità alla sentenza *Altmark*¹ - che avrebbe potuto eventualmente consentirle di concludere che le misure esaminate non rappresentavano aiuti di Stato.

Il Tribunale conclude che vi sono numerosi indizi oggettivi e concordanti (sulla durata eccessiva del procedimento d'esame preliminare, sui documenti che evidenziano l'ampiezza e la complessità dell'esame da svolgersi e sul contenuto parzialmente incompleto e insufficiente della decisione), che dimostrano che la Commissione ha assunto la decisione di non sollevare obiezioni, nonostante esistenza di gravi difficoltà. Di conseguenza, il Tribunale annulla la decisione.

IMPORTANTE: Contro una decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

¹ Sentenza della Corte 24 luglio 2003, causa C 280/00, *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg* (Racc. pag. I-7747, punto 93 (v. anche CS 64/03)

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
il Tribunale di primo grado.*

Lingue disponibili: DE EL EN FR IT NL

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte
<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=T-388/03>*

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*